



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

*La Sezione del controllo per la Regione Sardegna*

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Cristina Ragucci	Primo Referendario (relatore)
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario
Dott. Davide Nalin	Referendario

nella camera di consiglio del 12 maggio 2025;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. SEZAUT/2/2025/INPR del 20 gennaio 2025 di approvazione del *“Programma delle attività per l'anno 2025 - regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, art. 5, comma 2”*;

Vista la deliberazione n. 30/2025/INPR del 24/02/2025 e il relativo allegato, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il programma di controlli istituzionali per l'anno 2025;

Viste le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”* con le quali la Sezione delle autonomie ha approvato i questionari al bilancio di previsione e al rendiconto dei comuni per il biennio 2022/2023 con le deliberazioni rispettivamente n. SEZAUT/2/2022/INPR (questionario al bilancio di previsione 2022/2024), n. SEZAUT/8/2023/INPR (questionario al rendiconto 2022), n. SEZAUT/7/2023/INPR (questionario al bilancio di previsione 2023/2025) e n. SEZAUT/8/2024/INPR (questionario al rendiconto 2023);

Dato atto che ai fini della presente verifica sono stati utilizzati i dati finanziari desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente;

Visto il questionario sul rendiconto per la gestione finanziaria dell'esercizio 2022, rilevato nel sistema Con.Te;

Preso atto che non risulta trasmesso nel portale Con.te il questionario al rendiconto 2023;

Vista la documentazione acquisita sul sito istituzionale dell'Ente, sezione *“Amministrazione trasparente”* e sul portale BDAP del MEF;

Visto il decreto del Presidente n. 3 del 16 gennaio 2025 con il quale sono state assegnate al Primo Referendario, dott.ssa Cristina Ragucci, le attività di controllo riguardanti i rendiconti dei comuni ivi elencati per il biennio 2022/2023, facendo particolare

attenzione all'analisi di eventuali situazioni caratterizzate da *"fragilità strutturale e scostamento dall'equilibrio"*;

Visto il decreto n. 37 del 28 novembre 2024 di assegnazione del comune di Budoni al Magistrato Istruttore e Relatore;

Vista la nota n. 2079 del 5 maggio 2025, con la quale il Magistrato Istruttore e Relatore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 7/2025 del 6 maggio 2025, con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 12 maggio 2025;

Udito il relatore, Cristina Ragucci;

### **Fatto e diritto**

#### **Quadro normativo di riferimento**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'art. 148-bis del d.lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo de quo nel senso di *"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*, ne definisce l'ambito *"Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (comma 3) *"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della*

*pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".*

Qualora invece gli esiti non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non gravi, poiché sintomatiche di precarietà che, in prospettiva, in particolare se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Giova ricordare che i controlli delineati dal descritto quadro normativo hanno, pertanto, assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari (Corte cost. sentenza n. 60/2013).

**Tanto premesso**, il Collegio procede all'esame: della relazione - questionario trasmessa sul portale Con.te/Limefit dall'organo di revisione contabile per l'esercizio 2022, dei dati contabili rinvenuti nella piattaforma BDAP per gli esercizi 2022 e 2023 e della documentazione presente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del comune di BUDONI per gli esercizi 2022/2023.

### **Esito dell'esame istruttorio**

Il Consiglio comunale del comune di Budoni ha approvato:

- il rendiconto per l'esercizio 2022 con la deliberazione n. 18 del 20 aprile 2023, entro il termine ordinario di scadenza del 30 aprile, stabilito dall'art. 227 del TUEL;
- il rendiconto per l'esercizio 2023 con la deliberazione n. 23 del 28 maggio 2024, oltre il termine ordinario di scadenza del 30 aprile previsto dall'art 227 del TUEL.

La Sezione sottolinea che l'approvazione del rendiconto entro i termini è un adempimento di estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale, quello che dà avvio alla fase della verifica, del processo di pianificazione e di controllo, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici. La mancata osservanza dei termini in argomento esprime la difficoltà dell'Ente nella corretta applicazione della normativa e dei principi contabili e rischia, ove reiterata, di rendere asincrona la dimostrazione dei risultati di gestione.

**La Sezione invita l'Ente al rispetto dei termini previsti per l'approvazione del rendiconto della gestione.**

Prendendo in esame i rendiconti della gestione del Comune di Budoni nel biennio considerato (2022/2023), si evidenzia quanto segue:

Esercizio 2022

Consistenza del fondo cassa

Nella relazione - questionario al rendiconto 2022, sezione I -Domande preliminari, punto 4., l'organo di revisione contabile, alla domanda relativa al corretto aggiornamento della giacenza di cassa vincolata al 31/12/2022, ha comunicato che "Non ricorre la fattispecie", inoltre, nella sezione II - Dati di cassa, al punto n. 20 relativo alla consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio, emerge che l'Ente non ha valorizzato la giacenza di cassa vincolata nell'arco temporale 2020/2022.

Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio

Descrizione	2020	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31.12	159.026,60	252.232,59	239.886,37
<i>di cui cassa vincolata</i>	0,00	0,00	0,00

Fonte: relazione - questionario al rendiconto 2022

Giova sinteticamente rammentare che l'uso dei fondi a destinazione vincolata, pur se utilizzati temporaneamente, devono essere prontamente ricostituiti con le prime entrate libere che affluiscono nella cassa. Dette entrate vengono, infatti, reperite dall'Ente per finalità specifiche e, pertanto, il loro ritardato impiego o la distrazione

dagli scopi a cui sono stati destinate non solo compromette la realizzazione di tali finalità, ma potrebbe determinare un improprio finanziamento di spese altrimenti non finanziabili. In altri termini, si deve sottolineare come il riconoscimento del vincolo di cassa si renda funzionale a corroborare la effettiva attuazione delle finalità perseguite dalle norme e fatte proprie dagli enti locali, in quanto assicura la disponibilità delle necessarie risorse per far fronte prontamente agli interventi programmati.

Il libero utilizzo per cassa di risorse che andrebbero vincolate, negli enti in crisi di liquidità, determinerebbe di contro la concreta probabilità di pretermissione o, nei casi più critici, di impossibilità a dar corso a pagamenti di spese vincolate e scadute con evidente frustrazione della *voluntas legis*.

Questa Sezione di controllo, a supporto dell'analisi in ordine all'utilizzo delle risorse vincolate per le spese correnti, richiama la consolidata giurisprudenza del giudice contabile<sup>1</sup> al fine di sottolineare che in fase di verifica o rideterminazione della cassa vincolata a una determinata data è necessario distinguere le entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall'art. 180, c. 3, lettera d) del TUEL, riferite a vincoli derivanti da trasferimento o da indebitamento, dalle entrate vincolate in base all'art. 187, c. 3-ter, lettera d) derivanti da risorse straordinarie accertate, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione, ed entrate con vincolo di destinazione generica.

Invero, solo con riguardo ai vincoli di cassa delle risorse individuate dall'art. 180, c. 3, lett. d) del TUEL si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195 e 222 del TUEL, per cui l'ente locale deve contabilizzare costantemente con attenzione queste risorse al fine del controllo sull'utilizzo, nonché per l'esatta determinazione dell'avanzo vincolato.

Per completezza si deve dar conto che l'art. 180, c. 3, lett. d) è stato novellato dall'articolo 6, comma 6 octies, del d.l. 7 maggio 2024 n. 60, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 luglio 2024, n. 95 che ha espunto il riferimento ai vincoli derivanti dalla legge. La Sezione si riserva di verificare l'impatto della richiamata novella sui futuri cicli di bilancio, posto che sarà necessaria, da parte degli enti, la

---

<sup>1</sup> V. in particolare Sezione delle Autonomie deliberazione n. 31/2015, e da ultimo Sezione regionale per il controllo dell'Emilia-Romagna, deliberazione n. 30/2024/VSG, avente a oggetto gli "Esiti parziali dell'indagine sull'applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi da contenzioso, nonché sulla tracciabilità delle poste del PNRR anno 2021" depositata il 23 aprile 2024.

massima attenzione nella gestione della propria liquidità, anche attraverso adeguate verifiche di cassa onde accertare le reali consistenze fra cassa libera e vincolata.

Per l'utilizzo di tali tipologie di risorse a copertura delle spese correnti in termini di cassa è necessaria l'autorizzazione della Giunta con apposita delibera e per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile, ai sensi dell'art. 195, c. 1, del TUEL, ossia entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nei primi tre titoli del bilancio del penultimo anno precedente, limite aumentato a cinque dodicesimi per il periodo 2020/2025, ai sensi dell'art. 1, c. 555, della l. n. 160/2019<sup>2</sup>, come modificato dall'art. 1, c. 782, della l. n. 197/2022, in riferimento al calcolo di detto limite si rimanda alla deliberazione n. 190 /2024/PRSE di questa Sezione.

Infine, sempre con riguardo alla gestione della cassa, dall'esame del conto del bilancio, parte entrate e parte spese, e da quanto esposto dall'organo di revisione contabile nel parere n. 5 del 14 aprile 2023, allegato al rendiconto 2022, il comune di Budoni ha richiesto e utilizzato un'anticipazione di tesoreria di 8.904.174,36 euro, interamente rimborsata entro il termine dell'esercizio. L'organo di revisione contabile, tra i rilievi e le osservazioni sulla gestione finanziaria 2022, ha evidenziato che il comune di Budoni fa "continuo ricorso ad anticipazione di tesoreria".

**Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto della mancata contabilizzazione della cassa vincolata nel triennio 2020/2022, questa Sezione rileva una certa criticità nella gestione dei flussi di cassa e, pertanto, invita l'Ente a riferire in merito alla mancata contabilizzazione del vincolo di cassa nel triennio considerato e alle circostanze che sottendono la situazione di tensione nella gestione della cassa.**

Al fine di verificare le probabili cause che hanno comportato l'utilizzo di anticipazione di tesoreria, si procede all'esame della gestione dei residui attivi e passivi - esercizio 2022.

#### La gestione dei residui

Nel conto del bilancio, dall'esame della **gestione dei residui**, emerge che il Comune di Budoni, al 31 dicembre 2022, presentava residui attivi da riportare all'1/01/2023 per

---

<sup>2</sup> Art. 1, c. 555 della l. n. 160/2019: "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

complessivi 10.731.101,16 euro, provenienti per 5.036.810,71 euro dalla gestione di competenza e per 5.694.290,45 euro dalle gestioni pregresse. Su un totale di residui iniziali di 10.143.772,11 euro, l'Ente ha contabilizzato riscossioni nella misura del 44% e ha mantenuto in conto residui la restante quota del 56%.

La quota principale dei residui attivi è rappresentata da quelli provenienti dalle gestioni pregresse, nella misura del 53%, dall'esame dei residui attivi finali per titoli, si rileva che il 72% è rappresentato da entrate correnti del titolo I. Nella gestione in conto competenza su 24.017.174,36 euro di accertamenti, il 79% è stato riscosso durante l'esercizio, mentre il restante 21% si è trasformato in residui attivi dalla competenza.

Nel citato parere allegato al rendiconto 2022, l'organo di revisione contabile rappresenta l'anzianità dei residui attivi e passivi.

Con riguardo ai residui attivi si rileva che, su un ammontare complessivo di residui attivi da riportare di 10.731.101,16 euro, quasi il 47%, pari a 5.036.810,71 euro, proviene dalla competenza 2022, in prevalenza riferiti a residui attivi del titolo I.

Dall'esame dell'anzianità dei residui attivi contenuta nella relazione - questionario al rendiconto 2022, sezione II - Dari risultati finanziari - tabella n. 44, si rileva che il 72% dei crediti totali è rappresentato da entrate proprie del titolo I "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", prevalentemente formati nella gestione di competenza e relative agli introiti della TARI, come esposto dall'organo di revisione contabile nel proprio parere allegato al rendiconto 2022 (pag. 12); inoltre, risulta che il 14% dei residui sia anteriore al 2019 e, quindi, con un'anzianità superiore a quattro anni.

Dette verifiche devono essere incrociate con quelle riguardanti il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), che rappresenta una delle principali quote accantonate nel risultato di amministrazione. L'Ente ha sottoposto a svalutazione complessivamente **7.686.591,75 euro** di residui del Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e ha determinato un accantonamento al FCDE di complessivi **2.445.209,65 euro**, con una percentuale di copertura complessiva pari al **31,81%** dell'ammontare dei crediti svalutati.

L'organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2022, alla sezione II - Gestione finanziaria punto 15, dichiara di aver verificato la regolarità della metodologia di calcolo del FCDE, come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2. al d.lgs. n.118/2011, sottolineando che l'Ente nel calcolo del FCDE "*si è avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis, d.l. n.18/2020 come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021, che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2021 (entrate titolo 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021*".

**Tanto premesso, la Sezione invita l'Ente ad adottare iniziative idonee a migliorare il tasso di smaltimento dei residui attivi, in particolare, quelli più risalenti nel tempo, attivando le misure previste per evitare situazioni di tensione nei flussi di cassa che possono determinare l'utilizzo delle risorse vincolate per cassa e all'accensione di anticipazioni di tesoreria, in quanto la corretta gestione della cassa vincolata rileva ai fini degli equilibri di bilancio e, in particolare, alla corretta determinazione della situazione finanziaria dell'Ente.**

**La Sezione, inoltre, raccomanda la puntuale applicazione dei principi contabili per la corretta determinazione dell'esigibilità delle posizioni creditorie dell'Ente, al fine di garantire il mantenimento nella gestione dei residui soltanto di quelli che possiedono i requisiti di esigibilità, di stralciare ed eliminare dalle scritture contabili i crediti ritenuti inesigibili, insussistenti o prescritti e, qualora dichiarati perfezionati ancorché non ancora esigibili, di provvedere alla loro reimputazione agli esercizi successivi. È appena il caso di sottolineare gli importanti riflessi della gestione dei crediti sugli equilibri di bilancio e sul risultato di amministrazione.**

Dall'analisi dei residui passivi, la Sezione rileva che il Comune di Budoni, al 31 dicembre 2022, presentava residui passivi per complessivi 5.138.844,96 euro, provenienti per 3.073.708,08 euro dalla gestione di competenza e per 2.065.136,88 euro dalle gestioni pregresse.

Su un totale di 6.641.945,87 euro di residui passivi iniziali, l'Ente, durante la gestione in conto residui, ha contabilizzato pagamenti nella misura di quasi il 69%, ha eliminato una quota minimale inferiore all'1% e mantenuto il 31% dei residui passivi iniziali. Nella gestione in conto competenza su 21.958.874,36 euro di impegni di spesa, l'86% si

sono realizzati nei pagamenti, mentre il restante 14% si è trasformato in residui passivi dalla competenza.

Dall'esame dell'anzianità dei residui passivi contenuta nella relazione - questionario al rendiconto 2022, sezione II - Dati risultati finanziari - tabella n. 45, si rileva che il 49% dei debiti totali è rappresentato da spese correnti del titolo I, prevalentemente formati nella gestione di competenza, e, come esposto dall'organo di revisione contabile nel proprio parere allegato al rendiconto 2022 (pag. 10), "*Nelle scritture contabili dell'Ente **persistono** residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti*"; infatti, risulta che il 14% dei residui sia anteriore al 2019 e, quindi, con un'anzianità superiore a quattro anni.

#### Gli equilibri di bilancio

Nel parere n. 5 del 14 aprile 2023, allegato al rendiconto per l'esercizio 2022, l'organo di revisione contabile dà atto delle risultanze della gestione evidenziando che il Comune ha garantito il rispetto degli **equilibri di bilancio**, così come desumibili dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal d.m. 1.08.2019 e dal d.m. 7.9.2020, sicché l'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come stabilito dall'art. 1, commi 820 e 821, della l. n. 145/2018 (v. la circolare esplicativa MEF RGS n. 3/2019 del 14 febbraio 2019).

Nello specifico, l'Ente ha registrato un saldo positivo di 576.000,00 euro per il risultato di competenza W1, di 276.000,00 euro per l'equilibrio di bilancio W2 e di 276.000,00 euro per l'equilibrio complessivo W3.

#### L'anticipazione di liquidità

Dall'esame del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2022 si rileva che il comune di Budoni ha in essere il rimborso di **un'anticipazione di liquidità**, con un accantonamento al relativo fondo pari a **742.613,66 euro**.

Nel rendiconto in esame emerge una non corretta applicazione delle regole per la contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, il riferimento è all'art. 52 del d.l. n. 73 del 2021, adottato dal legislatore a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 80/2021, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

2020, n. 8), fermo restando che tale irregolarità non produce effetti negativi sui saldi di bilancio.

Nello specifico si rileva che il comune di Budoni non ha applicato al bilancio 2022 la quota rimborsata del FAL nella gestione 2021 e, allo stesso tempo, non ha provveduto ad accantonarla nel rendiconto 2021 tra gli "Altri accantonamenti" alla voce "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità".

Si annota che le nuove modalità di contabilizzazione del FAL, di cui al citato art. 52<sup>3</sup>, comma 1 ter, del d.l. n. 73 del 2021, sono state introdotte a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, e in merito la Ragioneria dello Stato ha specificato che *"in applicazione di tale norma, a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali non possono più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l'importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio, ma riducono il FAL solo "in sede di rendiconto", nell'allegato a) e a/1), ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Al fine di consentirne l'applicazione nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*.

Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021:

- nell'allegato a) è iscritto il FAL per un importo pari a quello dell'esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio e, tra "gli altri accantonamenti" è accantonata la quota liberata come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità";
- nell'allegato a/1, nella colonna d) "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto", sono registrati sia la riduzione del FAL nell'apposita voce, sia l'accantonamento della quota liberata tra gli "altri accantonamenti"» (cfr. FAQ Arconet n. 47/2021, nonché resoconto riunione della Commissione Arconet del 17 novembre 2021, v. anche la

---

<sup>3</sup> Rif. "A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso".

recente giurisprudenza del giudice contabile in particolare: deliberazioni n. 89/2024/PRSE della Sezione Lazio, n. 230 /2024/PRSP della Sezione Lombardia e da ultimo la Sezione di controllo della Toscana deliberazione n. 39/2025/PRSP).

In estrema sintesi, a decorrere dall'esercizio 2021, la corretta procedura è divenuta quella illustrata dalla precitata disposizione, secondo la quale la riduzione del FAL sarebbe ammessa solo in fase di rendiconto, applicando la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Si rileva che i dati dei rendiconti degli esercizi 2022 e 2023 del comune di Budoni, estratti dal portale BDAP, mostrano l'assenza di quote accantonate a titolo di utilizzo del fondo anticipazione di liquidità (c.d. FAL) nella voce "*altri accantonamenti*", con conseguente sovrastima della parte disponibile del risultato di amministrazione in misura corrispondente alla quota rimborsata, pari a **13.670,00 euro**.

Tuttavia, come sopra evidenziato, **l'Ente non ha neanche provveduto all'accantonamento della quota liberata nel rendiconto 2022 tra gli "Altri accantonamenti" alla voce "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità" e, pertanto, non si sono prodotti effetti negativi sui saldi di bilancio.**

L'articolo 52, comma 1-ter, del citato d.l. n. 72/2021 prevede, inoltre, che "*Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso*".

Si ritiene, pertanto, che gli enti locali possono applicare la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità in sede di bilancio di previsione, sulla base della determinazione del risultato presunto di amministrazione, dando evidenza nella nota integrativa della copertura delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, costituita dalle entrate correnti, e non dall'utilizzo del FAL.

La Sezione non ha rinvenuto la nota integrativa al bilancio di previsione 2022/2024 e 2023/2025.

Il Fondo Pluriennale Vincolato

L'organo di revisione contabile, inoltre, dichiara di aver esaminato la gestione del **FPV** con la tecnica del campionamento, verificando la fonte di finanziamento sia di parte corrente che di parte capitale, la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV, la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate, la corretta applicazione dell'art. 183, comma 3<sup>4</sup>, del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici, la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e re-imputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV.

Dall'esame del prospetto sulla composizione per missioni e programmi del FPV 2022, si rileva che all'1/01/2022 l'FPV iniziale è pari a 280.000,00 euro, in coerenza con il FPV di spesa al 31/12/2021, interamente rappresentate da spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale, per cui non è risultata alcuna quota residua del FPV al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi; durante la gestione sono state contabilizzate spese impegnate per 2.006.300,00 euro con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal FPV.

Al termine dell'esercizio, pertanto, si è formato un FPV finale di spesa di 2.006.300,00 euro, di cui 169.000,00 euro di parte corrente e 1.837.300,00 euro in conto capitale.

La Sezione, sulla base delle verifiche svolte, riscontra la regolarità della gestione del fondo in discorso per l'esercizio 2022.

### Il fondo contenzioso

Il comune di Budoni, nel 2022 non ha previsto alcun accantonamento nel risultato di amministrazione al fondo contenzioso.

---

<sup>4</sup> 3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo.

A tal proposito, la Sezione, per quanto attiene alla costituzione e alla quantificazione di detto fondo, ritiene opportuno rammentare che il formante normativo è rappresentato dal paragrafo 5.2. lett. h) dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011

Inoltre, poiché trattasi di un fondo rischi, risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'organo di revisione (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/2017/INPR contenente "*Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017- 2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266*").

Dunque, si richiama l'attenzione dell'Ente e dell'organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale degli accantonamenti e dei vincoli, in ossequio alle disposizioni dettate dal legislatore, anche e, in particolar modo, al fine di garantire la veridicità e la completezza delle poste di bilancio, che, come sopra evidenziato, incidono sulla effettività del risultato sostanziale di amministrazione.

Il rilievo assume particolare rilevanza anche alla luce dell'esame del questionario sui debiti fuori bilancio riconosciuti dall'Ente nel 2023, oltre a quanto riportato dall'organo di revisione contabile nel parere allegato al rendiconto. La tipologia di debito riconosciuto, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 nell'annualità sopra indicata, corrisponde a "*sentenze esecutive*" per 12.989,59 euro, come rilevato nella sezione II dei questionari, con una copertura garantita da disponibilità di bilancio.

**Questa Sezione, pertanto, rilevato che il comune di Budoni non ha provveduto a effettuare alcun accantonamento sul risultato di amministrazione al fondo contenzioso per l'esercizio 2022, invita l'Ente a riferire in merito e a provvedere nel primo atto utile, qualora non effettuata, a un'attenta ricognizione delle potenziali possibilità di soccombenza, in quanto l'attendibilità dei risultati di amministrazione effettivi è condizionata dalla congruità degli accantonamenti e dei vincoli effettuati.**

In relazione alle analisi che si vanno a sviluppare giova rammentare che nell'ordinamento contabile armonizzato, al fine di assicurare l'equilibrio duraturo dei bilanci e la sostenibilità del debito degli enti locali e territoriali è stato costruito un

sistema contabile che, mutuando istituti propri della contabilità economico-patrimoniale, prevede la necessaria imputazione e valorizzazione, secondo regole predeterminate, di “accantonamenti” e di “fondi”. Di talché, gli accantonamenti nel bilancio di previsione e le quote accantonate nel risultato d’amministrazione (in maniera simile a quanto accade nella contabilità civilistica, con gli accantonamenti in conto economico ed i fondi nel passivo dello stato patrimoniale) contribuiscono a mantenere, nel tempo, un simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. I fondi e gli accantonamenti costituiscono, infatti, uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse, atte a bilanciare eventuali future sopravvenienze passive. Tuttavia, la previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato, al fine di garantire un’adeguata copertura del rischio sottostante; dall’altro, per evitare che lo stanziamento accantonato non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario, irrigidendola impropriamente.

#### Indicatore di tempestività dei pagamenti

Con riguardo all’indicatore di tempestività dei pagamenti<sup>5</sup> per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, dal parere dell’organo di revisione contabile si rileva un valore pari a **30 giorni**, calcolato sulla base delle fatture commerciali ricevute dall’ente nel 2022 e sui relativi pagamenti presenti nella piattaforma dei crediti commerciali. Tale indicatore corrisponde alla media dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza e la data della disposizione di pagamento alla tesoreria, ponderati sulla base dell’importo pagato.

Il valore dell’indice rappresenta, se negativo, la media dei giorni di anticipo nel pagamento delle fatture rispetto alla scadenza delle stesse, se positivo indica, invece, la media dei giorni di ritardo rispetto alla scadenza delle stesse.

**Il comune di Budoni ha registrato un valore positivo pari a 30 giorni di ritardo nel pagamento delle proprie fatture e, considerato che tale misura è stata introdotta proprio per ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA, si invita l’Ente ad attivare un monitoraggio attento dei tempi di pagamento al fine di garantire il rispetto degli obiettivi prefissati dalla normativa.**

---

<sup>5</sup> Rif. Art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e al DPCM 22 settembre 2014.

### Resa del conto degli agenti contabili

Nel questionario al rendiconto 2022, alla sezione I – Domande preliminari, l’organo di revisione contabile ha dichiarato che gli agenti contabili (a danaro e a materia) di cui all'art. 93, secondo comma<sup>6</sup>, del TUEL, **non** hanno reso il conto della propria gestione in quanto “*non ci sono state movimentazioni da parte degli agenti contabili interni*”.

La Sezione sottolinea che la mancanza di movimentazioni di somme di denaro non fa venir meno gli obblighi di rendicontazione a carico dell'agente contabile al fine di consentire una complessiva valutazione della sua gestione, anche in continuità con gli esercizi precedenti e seguenti (in senso conforme Sezione giurisdizionale l’Emilia-Romagna, sentenza n. 116/2022, Sezione giurisdizionale Marche, sentenza n. 241/2021).

**La Sezione ritiene necessario che l’Ente riferisca in merito alla gestione degli agenti contabili incaricati del maneggio di somme denaro e beni per l’esercizio 2022.**

### Esercizio 2023

#### Consistenza del fondo cassa

Nella relazione – questionario al rendiconto 2023, nella sezione II – Gestione finanziaria, al punto n. 3 relativo alla consistenza del fondo cassa nell’ultimo triennio, si evince che l’ente non ha valorizzato la giacenza di cassa vincolata nell’arco temporale 2021/2023.

Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio

Descrizione	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31.12	252.232,59 €	239.886,37 €	497.588,34 €
<i>di cui cassa vincolata</i>	0,00	0,00	0,00

Fonte: relazione – questionario al rendiconto 2023

La Sezione ribadisce quanto precisato per l’esercizio 2022, evidenziando le osservazioni dell’organo di revisione contabile nel parere al rendiconto 2023 (pag. 17), ossia che l’Ente “*non si è dotato di scritture della cassa vincolata*”.

<sup>6</sup> Rif art. 93, comma 2, del TUEL “*Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti*”.

Si osserva, anticipando quanto sarà di seguito esposto in merito alla verifica straordinaria degli equilibri di bilancio effettuata nel corso del 2024, che l'organo di revisione contabile, nel parere allegato alla citata verifica, riscontra anche alcune criticità connesse alla gestione della cassa, in quanto dà evidenza che *“Non risulta quantificata o movimentata la cassa vincolata, anche alla luce della sottostima dei vincoli effettuata in occasione dell'approvazione del rendiconto 2023”*.

**Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto della mancata contabilizzazione della cassa vincolata anche nel 2023, la Sezione rileva una certa criticità nella gestione dei flussi di cassa e, pertanto, invita l'Ente a riferire in merito alla mancata contabilizzazione del vincolo di cassa nel triennio considerato e alle circostanze che sottendono la situazione di tensione nella gestione della cassa.**

#### La gestione dei residui

Nel conto del bilancio, dall'esame della **gestione dei residui**, emerge che il Comune di Budoni, al 31 dicembre 2023, presentava residui attivi da riportare all'1/01/2024 per complessivi 9.958.115,62 euro, in leggera diminuzione rispetto all'esercizio precedente, provenienti per 3.842.377,68 euro dalla gestione di competenza e per 6.115.737,94 euro dalle gestioni pregresse. Su un totale di residui iniziali di 10.731.101,16 euro, l'Ente ha contabilizzato riscossioni nella misura del 43% e ha mantenuto in conto residui la restante quota del 57%.

La quota principale dei residui attivi è rappresentata da quelli provenienti dalle gestioni pregresse, nella misura del 61%; dall'esame dei residui attivi finali per titoli, si rileva che il 72% è rappresentato da entrate correnti del titolo I. Nella gestione in conto competenza su 15.223.163,79 euro di accertamenti (in netta diminuzione rispetto al 2022), il 75% è stato riscosso durante l'esercizio, mentre il restante 25% si è trasformato in residui attivi dalla competenza.

Nel parere n. 6 del 10/05/2024, allegato al rendiconto 2023, l'organo di revisione contabile rappresenta l'anzianità dei residui attivi e passivi.

Con riguardo ai residui attivi si rileva che, su un ammontare complessivo di residui attivi da riportare all'1/01/2024 di 9.958.115,62 euro, il 39%, pari a 3.842.377,68 euro, proviene dalla competenza 2023, in prevalenza riferiti a residui attivi del titolo I (2.586.935,28 euro).

Dall'esame dell'anzianità dei residui attivi contenuta nella relazione - questionario al rendiconto 2023, sezione II - Dati risultati finanziari - tabella n. 40, si rileva che il 72% dei crediti totali è rappresentato da entrate proprie del titolo I "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", prevalentemente formati nell'ultimo biennio e relative agli introiti della TARI per 5.933.933,36 euro, come esposto dall'organo di revisione contabile nel proprio parere allegato al rendiconto 2023 (pag. 16); inoltre, risulta che il 16% dei residui sia anteriore al 2020 e, quindi, con un'anzianità superiore a quattro anni.

**Nella relazione - questionario al rendiconto 2023, l'organo di revisione contabile ha segnalato che risultano elevati i residui attivi relativi alla TARSU/TIA/TARES, e nel parere al rendiconto, nel prospetto di analisi delle entrate, dà conto di un totale di residui da TARSU/TIA/TARES conservati al 31/12/2023 pari a 5.933.933,36 euro, su un totale di residui attivi da riportare all'1/01/2024 di 9.958.115,62 euro, ossia pari al 60% del totale.**

Le esposte verifiche devono essere incrociate con quelle riguardanti il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), che rappresenta una delle principali quote accantonate nel risultato di amministrazione. Si osserva che l'Ente ha sottoposto a svalutazione complessivamente **7.207.041,64 euro** di residui del Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, e ha determinato un accantonamento al FCDE di complessivi **2.765.873,38 euro**, con una percentuale di copertura complessiva pari al **38,38%** dell'ammontare dei crediti svalutati.

L'organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2023, alla sezione II - Gestione finanziaria, punto 15, dichiara di aver verificato la regolarità della metodologia di calcolo del FCDE, prendendo atto che l'Ente nel calcolo del FCDE "*si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, d.l. n.18/2020 come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021, che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2021 (entrate titolo 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021*".

**Tanto premesso, la Sezione invita l'Ente ad attivare ogni possibile azione volta a migliorare il tasso di smaltimento dei residui attivi, in particolare, quelli più risalenti nel tempo e attivare tutte le procedure previste per evitare situazioni di**

tensione nei flussi di cassa che portano a fare ricorso all'utilizzo delle risorse vincolate per cassa e all'accensione di anticipazioni di tesoreria, in quanto, la corretta gestione della cassa vincolata rileva ai fini degli equilibri di bilancio e in particolare alla corretta determinazione della situazione finanziaria dell'Ente.

La Sezione, inoltre, raccomanda la puntuale applicazione dei principi contabili per la corretta determinazione dell'esigibilità delle posizioni creditorie dell'Ente, al fine di garantire il mantenimento nella gestione dei residui soltanto di quelli che possiedono i requisiti di esigibilità, di stralciare ed eliminare dalle scritture contabili i crediti ritenuti inesigibili, insussistenti o prescritti e, qualora dichiarati perfezionati ancorché non ancora esigibili, di provvedere alla loro reimputazione agli esercizi successivi. È appena il caso di sottolineare gli importanti riflessi della gestione dei crediti sugli equilibri di bilancio e sul risultato di amministrazione.

Dall'analisi dei residui passivi, la Sezione rileva che il Comune di Budoni, al 31 dicembre 2023, presentava residui passivi per complessivi 5.893.518,41 euro, provenienti per 3.864.442,43 euro dalla gestione di competenza e per 2.029.075,98 euro dalle gestioni pregresse.

Su un totale di 5.138.844,96 euro di residui passivi iniziali, l'Ente, durante la gestione in conto residui, ha contabilizzato pagamenti nella misura di circa il 60%, ha eliminato una quota minimale inferiore all'1% e mantenuto quasi il 39% dei residui passivi iniziali. Nella gestione in conto competenza su 16.496.800,06 euro di impegni di spesa, il 77% si sono realizzati nei pagamenti, mentre il restante 23% si è trasformato in residui passivi dalla competenza.

Dall'esame dell'anzianità dei residui passivi contenuta nella relazione - questionario al rendiconto 2023, sezione II - Dati risultati finanziari - tabella n. 41, si rileva che il 46% dei debiti totali è rappresentato da spese correnti del titolo I, prevalentemente formati nella gestione di competenza, e, come esposto dall'organo di revisione contabile nel proprio parere allegato al rendiconto 2023 (pag. 14), *“Nelle scritture contabili dell'Ente **persistono** residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti”*; infatti, risulta che il 7% dei residui sia anteriore al 2020 e, quindi, con un'anzianità superiore a quattro anni.

Nel citato parere allegato al rendiconto 2023 l'organo di revisione contabile evidenzia che *“Nelle scritture contabili dell'Ente **persistono** residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti”*.

#### Il Fondo Pluriennale Vincolato

L'organo di revisione contabile, inoltre, dichiara di aver esaminato la gestione del **FPV** con la tecnica del campionamento, verificando la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente, di parte capitale e delle partite finanziarie; la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV; la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici alla luce anche della FAQ 53/2023 di Arconet<sup>7</sup> e la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV.

Inoltre, nella relazione - questionario al rendiconto 2023, sezione II - gestione finanziaria, l'organo di revisione dichiara che *“Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del Principio applicato della contabilità finanziaria, così come modificato dal DM 1° marzo 2019, anche alla luce del d.lgs. n. 36/2023”*.

Dall'esame del prospetto sulla composizione per missioni e programmi del FPV 2023, si rileva che all'1/01/2023 l'FPV iniziale è pari a 2.006.300,00 euro, in coerenza con il FPV di spesa al 31/12/2022, interamente rappresentate da spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale, per cui non è risultata alcuna quota residua del FPV al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi; durante la gestione sono state contabilizzate spese impegnate per 445.000,00 euro con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal FPV.

Al termine dell'esercizio, pertanto, si è formato un FPV finale di spesa di 445.000,00 euro, di cui 122.000,00 euro di parte corrente e 323.000,00 euro in conto capitale.

---

<sup>7</sup> Nelle more dell'adeguamento dei principi applicati al d.lgs. n. 36 del 2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, adeguandolo alle novità del d.lgs. n. 36 del 2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell'opera. Di seguito un possibile esempio di adeguamento del paragrafo 5.4.9 al d.lgs. n. 36 del 2023.

La Sezione, sulla base delle verifiche svolte, riscontra la regolarità della gestione del fondo in discorso per l'esercizio 2023.

#### Il fondo contenzioso

Nel prosieguo dell'esame istruttorio, si rileva che il comune di Budoni, anche nel 2023 non ha previsto alcun accantonamento nel risultato di amministrazione al fondo contenzioso.

A tal proposito, questa Sezione, per quanto attiene alla costituzione e alla quantificazione di detto fondo, ribadisce quanto esposto a tal proposito per l'annualità 2022.

Il rilievo assume particolare importanza anche alla luce dell'esame del questionario sui debiti fuori bilancio riconosciuti dall'Ente nel 2023, oltre a quanto riportato dall'organo di revisione contabile nel proprio parere allegato al rendiconto. La tipologia di debito riconosciuto, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 nell'annualità sopra indicata, corrisponde a "sentenze esecutive" per 17.605,84 euro, come rilevato nella sezione II dei questionari, con una copertura garantita da disponibilità di bilancio.

**La Sezione, pertanto, rilevato che il comune di Budoni non ha provveduto a effettuare alcun accantonamento sul risultato di amministrazione al fondo contenzioso anche per l'esercizio 2023, invita l'Ente a riferire in merito e a provvedere nel primo atto utile, qualora non effettuata, a un'attenta ricognizione delle potenziali possibilità di soccombenza in relazione ai contenziosi in essere, in quanto l'attendibilità dei risultati di amministrazione effettivi è condizionata dalla congruità degli accantonamenti e dei vincoli effettuati (v. art. 187 Tuel).**

#### Indicatore di tempestività dei pagamenti

Con riguardo all'indicatore di tempestività dei pagamenti<sup>8</sup> per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, questa Sezione non ha rinvenuto il relativo prospetto allegato al rendiconto. Infatti, dal parere dell'organo di revisione contabile si rileva che "l'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, D.L. n. 66/2014, **non ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo**

---

<sup>8</sup> Rif. Art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e dal DPCM 22 settembre 2014.

*la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, ma bensì ha provveduto alla pubblicazione dello stesso sul portale di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del Comune di Budoni."*

**Questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente trasmetta il prospetto di cui trattasi per l'annualità 2023.**

#### Resa del conto degli agenti contabili

Nel questionario al rendiconto 2023, alla sezione I - Domande preliminari punto n. 16, relativo al quesito della resa del conto da parte degli agenti contabili, a denaro e a materia, ai sensi dell'art. 93, secondo comma<sup>9</sup>, del TUEL, l'organo di revisione contabile ha dichiarato che gli agenti contabili non hanno reso il conto della loro gestione 2023 e che "L'ente non ha fornito alcun elenco degli agenti contabili né i relativi conti della gestione degli stessi".

**Questa Sezione ribadisce le considerazioni effettuate per il rendiconto 2022 e ritiene necessario che l'Ente riferisca in merito alla gestione degli agenti contabili incaricati del maneggio di somme denaro e beni per l'esercizio 2023.**

#### Gli equilibri di bilancio

Nel citato parere n. 6 del 10/05/2024 allegato al rendiconto 2023, l'organo di revisione contabile dà atto delle risultanze della gestione evidenziando che il Comune ha garantito il rispetto degli **equilibri di bilancio**, così come desumibili dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal d.m. 1.08.2019 e dal d.m.7.9.2020. Infatti, l'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come previsto dall'art. 1, commi 820 e 821, della L. n. 145/2018, e in applicazione di quanto chiarito dalla circolare esplicativa MEF RGS n. 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Nello specifico, l'Ente ha registrato un saldo positivo di **320.663,73** euro per il risultato di competenza W1, e zero per l'equilibrio di bilancio W2 e per l'equilibrio complessivo W3.

---

<sup>9</sup> Rif art. 93, comma 2, del TUEL "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti".

**La Sezione rileva che il saldo dell'equilibrio di competenza equivale esattamente all'ammontare della voce relativa alle "Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio esercizio 2023" del FCDE, nella colonna c) dell'allegato a1) al rendiconto relativo all'Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023.**

Proseguendo le verifiche, la Sezione ritiene necessario dar conto delle criticità riscontrate con riguardo agli equilibri di bilancio dell'esercizio 2023 e in corso della gestione dell'esercizio 2024, posto che il comune di Budoni ha provveduto a una "Verifica straordinaria della situazione finanziaria del comune di Budoni. dichiarazione di squilibrio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 267/2000. provvedimenti", da cui è scaturita una "non corretta applicazione dei principi contabili e si rendeva necessario procedere a una verifica straordinaria degli equilibri di bilancio", attraverso un approfondito esame della gestione sia in conto residui che in conto competenza. Gli esiti della precitata operazione, che ha determinato una contestuale dichiarazione di squilibrio di bilancio<sup>10</sup>, sono confluiti nella delibera del Consiglio comunale n. 66 del 14/11/2024 "Verifica straordinaria della situazione finanziaria del comune di Budoni. Dichiarazione di squilibrio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 267/2000. Provvedimenti", correttamente corredata dal parere dell'organo di revisione contabile reso in data 12/11/2024.

Si sottolinea che la verifica ha evidenziato alcune problematiche, in particolare, con riferimento alla mancata o inadeguata quantificazione degli accantonamenti e dei

---

<sup>10</sup> Art. 193 TUEL, salvaguardia degli equilibri di bilancio: 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.751

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio<sup>754</sup> di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.749 752 753

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.748

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

vincoli nel risultato di amministrazione e in relazione a squilibri nella gestione dei residui attivi.

Nello specifico, è stato rilevato al 31/12/2023 il mancato accantonamento di 250.024,00 euro al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC), confermato anche dall'organo di revisione contabile nella relazione - questionario a rendiconto 2024, sezione II - gestione finanziaria - punto 26; il mancato accantonamento di 60.000,00 euro al fondo contenzioso; l'errata quantificazione delle risorse vincolate da leggi e principi contabili, da trasferimenti e da prestiti, pertanto, a seguito della loro rideterminazione in 1.391.659,31 euro, è stato redatto il nuovo prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, allegato a2); la necessità di procedere alla cancellazione di residui attivi vetusti per 997.233,04 euro; l'inadeguatezza dell'accantonamento al FCDE 2023 di 2.765.873,38 euro, che risulta inferiore di 1.814.252,37 euro rispetto alla rideterminazione minima del fondo pari a 4.580.125,75 euro. Con riguardo al FCDE, nella relazione - questionario al rendiconto 2023 sezione II - gestione finanziaria - punto 36, l'organo di revisione contabile ha dichiarato di aver potuto visionare i soli prospetti sulla determinazione del FCDE, senza poter verificare i relativi dati.

Di conseguenza, l'Ente ha provveduto alla rideterminazione della quota accantonata 2023 nella misura complessiva di 5.635.296,34 euro, in luogo di 3.494.817,04 euro, con il conseguente peggioramento del risultato di amministrazione, parte disponibile lett. E), di ben 2.140.479,30 euro. E' appena il caso di rammentare che il risultato formale di amministrazione (lett. A), secondo il disposto dell'art. 187, comma 1 primo periodo, del TUEL è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati; mentre l'ultimo comma del medesimo articolo (primo periodo) stabilisce che *"Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione"*. Sicché, la mancanza di accantonamenti e vincoli, o una determinazione inadeguata degli stessi, rende inattendibile il risultato sostanziale di amministrazione, ampliando indebitamente la capacità di spesa dell'ente.

Si rileva che oltre agli accantonamenti sono stati rideterminati i vincoli e le risorse destinate agli investimenti; con riguardo alle quote vincolate nel risultato di amministrazione, le stesse sono state oggetto di rideterminazione in 1.391.650,31 euro, in luogo di 23.604,94 euro risultati dal rendiconto 2023, mentre la quota destinata agli

investimenti lett. D) è stata ricalcolata in 129.669,63 euro, in luogo di 496.805,89 euro, come risultante nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione accertato nel rendiconto 2023, prima della verifica straordinaria degli equilibri in argomento.

Sicché, a seguito della rideterminazione delle quote accantonate, vincolate e destinate nel 2023, la parte disponibile lett. E) del risultato di amministrazione è risultata pari a - 3.039.430,73 euro, registrando, pertanto, un disavanzo di amministrazione al 31/12/2023.

Ciò posto, la Sezione intende sottolineare che *“ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi”* (Corte cost. sentenza n. 89 del 2017), risultando vulnerato il principio di continuità degli esercizi finanziari *“essenziale per garantire nel tempo l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale”* (Corte cost. sent. n. 155/2015), che consente di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi, per cui ogni rendiconto è geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio precedente.

Continuando le analisi è necessario tener conto di alcuni aspetti della gestione di competenza dell’esercizio 2024, esposti nella precitata delibera n. 66 del Consiglio comunale e nel parere reso dall’organo di revisione, ossia una sottostima dell’accantonamento al FCDE pari a 1.666.066,75 euro e il mancato accantonamento al FGDC per 453.357,00 euro. Invero, nel corso del 2024 l’Ente ha provveduto allo stralcio di residui attivi per 997.233,04 euro<sup>11</sup> come sopra illustrato, che, al netto della riduzione dell’accantonamento al FCDE di 688.918,50 euro, ha determinato un ulteriore peggioramento del risultato di amministrazione, quota disponibile lett. E), pari a 308.314,54 euro.

Perciò, il disavanzo rideterminato al 31/12/2023 di 3.039.430,73 euro, come sopra esposto, subisce un ulteriore peggioramento e si assesta in - 3.347.745,27.

Da quanto sopra, quindi, è stato riscontrato per il 2024 uno squilibrio di bilancio complessivo pari a 5.467.169,02 euro, derivante dalla gestione in conto residui per 3.347.745,27<sup>12</sup> euro e dalla gestione in conto competenza per 2.119.423,75<sup>13</sup> euro.

---

<sup>11</sup> Fonte: delibera n. 66 del Consiglio comunale e parere reso dall’organo di revisione.

<sup>12</sup> Così determinato: 3.039.430,73 euro di disavanzo 2023 + stralcio di residui attivi al netto dell’adeguamento del FCDE 308.314,54 euro.

<sup>13</sup> Così determinato: 1.666.066,75 euro adeguamento del FCDE + 453.357,00 euro mancato accantonamento al FGDC.

Sicché, con la citata delibera consiliare n. 66 l'Ente ha accertato l'impossibilità di raggiungere il pareggio di bilancio con mezzi ordinari, ai sensi dell'art. 187, c. 2, lett. b) e dell'art. 193, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000, dando atto dell'intenzione di presentare domanda di accesso alle risorse regionali di cui all'art. 2, comma 3, della l.reg n. 3/2022, come novellata dalla l. reg. n. 7/2024, al fine di ottenere un contributo pari a 3.347.745,27 euro, corrispondente al disavanzo rideterminato al 31/12/2023, al fine di ripianarlo con mezzi esterni al bilancio comunale; nonché di ripianare, con risorse proprie e attraverso una politica diretta all'incremento delle entrate proprie e con una riduzione della spesa, nel triennio 2024/2026, il disavanzo presunto determinatosi nella gestione di competenza 2024 per una quota pari a 706.474,58 euro<sup>14</sup> per ciascuno anno. Per completezza, si riporta la tabella esposta nella delibera consiliare n. 66/2024, in cui è evidenziato il disavanzo complessivo da ripianare nel 2024 pari a ben 4.054.219,85 euro, le poste che lo compongono e il ripiano delle altre due quote, per complessivi 706.474,58 euro nel 2025 e 2026:

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO PRESUNTO	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-2023	DISAVANZO DA GESTIONE COMPETENZA 2024	DISAVANZO DA RIPIANARE NEL 2024	DISAVANZO DA RIPIANARE NEL 2025	DISAVANZO DA RIPIANARE NEL 2026	DISAVANZO DA RIPIANARE NEGLI ANNI SUCC.
Disavanzo derivante dalle gestioni antecedenti al 2024 e non accertato al rendiconto	3.039.430,73		3.039.430,73			0,00
Effetto stralcio Residui Attivi al netto riduzione FCDE	308.314,54		308.314,54			0,00
Adeguamento accantonamento FCDE gestione competenza	0,00	1.666.066,75	555.355,58	555.355,58	555.355,58	0,00
Adeguamento accantonamento FGDC gestione competenza		453.357,00	151.119,00	151.119,00	151.119,00	0,00
			<b>4.054.219,85</b>	<b>706.474,58</b>	<b>706.474,58</b>	<b>0,00</b>

In sintesi, a seguito della verifica straordinaria degli equilibri di bilancio, eseguita alla fine del 2024 per adeguare gli accantonamenti, i vincoli e le risorse destinate sul risultato di amministrazione, la situazione finanziaria del comune di Budoni presenta:

- uno squilibrio di bilancio al 31/12/2023 pari a 3.347.745,27 euro, da ripianare mediante accesso alle risorse di cui all'art. 2, comma 3 lettera b-bis, della l.reg. n. 3/2022, ossia un contributo regionale di carattere non ordinario ma una tantum;
- un disavanzo originato dall'adeguamento del FCDE gestione di competenza (missione 20, programma 02, Piano Finanziario U.1.10.01.03.001), pari a complessivi 1.666.066,75 euro, da ripianare in tre quote costanti di 555.355,58 euro nelle tre annualità 2024/2026;

<sup>14</sup> Di cui 555.355,58 euro a titolo di adeguamento dell'accantonamento al FCDE - gestione di competenza e 151.119,00 euro a titolo di adeguamento dell'accantonamento al FGDC - gestione di competenza, per tre annualità.

- un disavanzo originato dall'adeguamento dell'accantonamento al FGDC 2024, pari a complessivi 453.357,00 euro, da ripianare nelle tre annualità del bilancio 2024/2026, in quote costanti di 151.119,00 euro.

Per quanto riguarda il precitato finanziamento regionale si annota che l'Assessorato degli Enti Locali, con la determinazione n. 6512 del 10 dicembre 2024, ha approvato il piano di riparto della somma di 23.795.692,88 ai comuni, al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2024, assegnando al comune di Budoni la somma di 3.347.745,27 euro.

La Sezione si riserva ulteriori verifiche in sede di esame del rendiconto 2024, considerato che il contributo regionale dovrebbe essere stanziato nel bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, a copertura dello squilibrio certificato a seguito della verifica straordinaria degli equilibri di bilancio 2023 e 2024, con conseguente approvazione del piano di rientro dal disavanzo contabilizzato al 31/12/2023 e il ripristino degli equilibri di bilancio 2024.

La Sezione, a mente dell'art. 243-bis, comma 1<sup>15</sup>, del TUEL, evidenzia che gli enti locali che si trovano in situazione di squilibrio strutturale del bilancio, possono avviare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il comune di Budoni non ha fatto ricorso alla suddetta procedura nelle more dell'esito del bando regionale per il riparto del fondo, come sopra illustrato, ciò in quanto ha ottenuto in tempi brevi il contributo regionale. La tempistica, difatti, risulta la seguente: in data 14/11/2024 con delibera n. 66 è stato dichiarato lo stato di squilibrio e l'impossibilità di porvi rimedio con mezzi ordinari di bilancio, in data 10 dicembre 2024 è stato attribuito il finanziamento pari all'intero importo da ripianare.

**Ciò detto, la Sezione ritiene necessario che l'Ente riferisca, con una sintetica relazione, in ordine alle cause che hanno determinato il riscontrato squilibrio di bilancio, dando, altresì, conto del mancato controllo, da parte dei soggetti**

---

<sup>15</sup> Rif.: "I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La già menzionata procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".

**competenti, che, se svolto correttamente avrebbe potuto evidenziare le irregolarità nella predisposizione dei bilanci 2023 e 2024 e nel rendiconto 2023.**

**Si osserva che anche nel 2023 è stata rilevata la tendenza a mantenere in conto residui crediti dell'Ente, in particolare provenienti dalle gestioni pregresse (con un'anzianità risalente oltre quattro esercizi), la circostanza segnala la difficoltà nella realizzazione delle entrate proprie, sia di parte corrente che in conto capitale. Si ritiene opportuno invitare l'Ente a porre maggiore attenzione in sede di riaccertamento ordinario dei residui nella verifica dei presupposti giuridici per il mantenimento dei crediti nel conto residui e, considerata la prevalenza di crediti in conto capitale, nonché a verificare il rispetto dei cronoprogrammi degli investimenti sottesi.**

Nella sezione II - dati risultati finanziari, nelle note al punto 42 della relazione - questionario al rendiconto 2023, l'organo di revisione evidenzia la mancata conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione. Infatti, al punto n. 37 il risultato di amministrazione lett. a) è di 4.117.185,55 euro, mentre al successivo punto 42 risulta pari a 4.150.185,55 euro, diverso da quanto esposto nel parere allegato al rendiconto.

L'organo di revisione contabile, dietro richiesta specifica, non ha ricevuto alcun chiarimento da parte dell'Ente.

**Inoltre, tenuto conto che sono stati rideterminati i saldi 2023, la Sezione ritiene necessario che sia garantita l'omogeneità dei dati contabilizzati con quelli trasmessi sul portale Con.te, pertanto, invita l'Ente a provvedere in merito.**

Dall'esame del rendiconto 2023 rinvenuto nella piattaforma BDAP è stata rilevata una differenza tra il risultato economico dell'esercizio indicato nel patrimonio netto, parte passiva dello stato patrimoniale (135.482,70 euro), e il risultato dell'esercizio contabilizzato nel conto economico 2023 (135.310,30 euro).

Inoltre, nel parere dell'organo di revisione contabile allegato al rendiconto 2023 (pag. 37) viene esposto lo stato patrimoniale con un risultato dell'esercizio di 167.886,10 euro, in coerenza con il correlato conto economico.

In merito si rileva che, poiché ogni ente appartenente al perimetro della c.d. "*finanza pubblica allargata*" è tenuto al rispetto dei vincoli e obiettivi di finanza pubblica, la correttezza e attendibilità nella gestione contabile sono indispensabili al fine di

consentire la più agevole aggregazione e comparazione dei dati finanziari a livello macroeconomico.

Pertanto, nel richiamare l'Amministrazione a prestare la massima attenzione alla compilazione dei prospetti e l'organo di revisione a vigilare sulla corretta predisposizione e trasmissione degli stessi, si ricorda come discordanze o errate valorizzazioni di dati possano avere effetti negativi proprio sul monitoraggio complessivamente risultante dalla Banca dati BDAP (cfr. art. 13 l. n. 196/2009), dalla quale si rilevano quegli equilibri di bilancio e quegli andamenti di finanza pubblica sopra esposti. L'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP è stata recentemente rimarcata dalla delibera n. 7/SEZAUT/2023/INPR della Sezione Autonomie di questa Corte secondo la quale *“Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti. È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee”*.

Parimenti, è indispensabile che l'Amministrazione e l'organo di revisione assicurino la piena corrispondenza tra le scritture contabili e le registrazioni economico - patrimoniali, nonché la puntuale coerenza dei risultati di gestione approvati dall'Ente.

**Questa Sezione, pertanto, ritiene opportuno che l'Ente riferisca in merito alla discrasia sopra evidenziata e provveda alla rettifica dei dati contabili esposti sulla piattaforma BDAP, tenuto conto che non è stato possibile verificare i relativi valori nel conto economico e nello stato patrimoniale 2023 approvato dall'Ente.**

Infine, nel parere allegato al rendiconto 2023 (pag. 30), l'organo di revisione certifica di aver *“verificato che gli inventari non sono aggiornati al 31/12/2023, in quanto in fase di contabilizzazione delle variazioni in atto”*.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, riservandosi ulteriori verifiche ed approfondimenti, invita il Comune di Budoni a riferire entro il 15 luglio 2025 in merito:

- alla mancata contabilizzazione del vincolo di cassa nel triennio considerato e alle circostanze che sottendono la situazione di tensione nella gestione della cassa per il triennio 2021/2023;
- alla gestione degli agenti contabili incaricati del maneggio di somme denaro e beni per l'esercizio 2022 e 2023;
- alle cause che hanno determinato lo squilibrio strutturale del bilancio, come rilevato a seguito della verifica straordinaria degli equilibri di bilancio effettuata nel corso del 2024, sia sulle risultanze del rendiconto 2023 che sulla proiezione degli equilibri 2024, oltre a dare atto, attraverso un approfondito esame, del mancato controllo da parte dei soggetti preposti che, se svolto adeguatamente, avrebbe potuto evidenziare le irregolarità nella predisposizione dei bilanci 2023 e 2024 e del rendiconto 2023;
- alla discrasia riscontrata tra il risultato economico dell'esercizio indicato nel patrimonio netto, parte passiva dello stato patrimoniale (135.482,70 euro), e il risultato dell'esercizio contabilizzato nel conto economico 2023 (135.310,30 euro), provvedendo, altresì, alla rettifica del dato esposto sulla piattaforma BDAP, tenuto conto che non è stato possibile verificare i relativi valori nel conto economico e nello stato patrimoniale 2023 approvato dall'Ente e viste le risultanze economico - patrimoniale esposte dall'organo di revisione contabile nel parere allegato al rendiconto 2023.

Si raccomanda all'Ente:

- la puntuale applicazione dei principi contabili per la corretta determinazione dell'esigibilità delle posizioni creditorie dell'Ente, al fine di garantire il mantenimento nella gestione dei residui soltanto di quelli che possiedono i requisiti di esigibilità, di stralciare ed eliminare dalle scritture contabili i crediti ritenuti inesigibili, insussistenti o prescritti e, qualora dichiarati perfezionati ancorché non ancora esigibili, di provvedere alla loro reimputazione agli esercizi successivi. È appena il caso di sottolineare gli importanti riflessi della gestione dei crediti sugli equilibri di bilancio e sul risultato di amministrazione;

- di garantire l'omogeneità dei dati contabilizzati e quelli trasmessi sul portale Con.te, pertanto, invita l'ente a provvedere nel merito alla mancata conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione 2023 riscontrata dall'organo di revisione contabile nella relazione - questionario al rendiconto 2023.

Si invita l'Ente:

- ad attivare ogni possibile azione volta a migliorare il tasso di smaltimento dei residui attivi, soprattutto quelli più risalenti nel tempo e attivare tutte le procedure previste per evitare situazioni di tensione nei flussi di cassa che portano a fare ricorso all'utilizzo delle risorse vincolate per cassa e all'accensione di anticipazioni di tesoreria, in quanto, la corretta gestione della cassa vincolata rileva ai fini degli equilibri di bilancio e in particolare alla corretta determinazione della situazione finanziaria dell'Ente;
- alla corretta contabilizzazione della sterilizzazione del FAL, nel rispetto della normativa sopra riportata;
- ad attivare un monitoraggio attento dei tempi di pagamento al fine di garantire il rispetto degli obiettivi prefissati dalla normativa e a trasmettere a questa Sezione il prospetto relativo all'indicatore di tempestività dei pagamenti;
- a provvedere nel più breve tempo possibile all'aggiornamento degli inventari.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di revisione del Comune di Budoni.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 12 maggio 2025.

F.To

Il Magistrato relatore

Cristina Ragucci

F.To

Il Presidente

Antonio Contu

Depositata in Segreteria il 12 maggio 2025.

F.To

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Anna Angioni